

D.P.P. 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg.(1).

Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2.

Il Presidente della provincia

- visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino -Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

- vista la Delib.G.P. 18 settembre 2009, n. 2260 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Questo regolamento in attuazione dell'articolo 106, comma 7, e dell'articolo 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata "legge provinciale sulla scuola", disciplina:

a) i criteri per definire le condizioni e la durata del vincolo di destinazione sulle strutture adibite a scuola dell'infanzia equiparate nonché le modalità di estinzione dello stesso;

b) le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale sulla scuola.

Art. 2

Condizioni per la costituzione del vincolo di destinazione.

1. Il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 107, comma 2, della legge provinciale sulla scuola comporta l'obbligo di non distogliere dalla loro destinazione le strutture adibite a scuola dell'infanzia equiparata per il periodo determinato nel provvedimento di concessione dei contributi decorrente dalla data di fine dei lavori.
 2. La costituzione del vincolo previsto dal comma 1 è resa pubblica mediante annotazione nel libro fondiario, nei casi in cui la durata del vincolo, stabilita ai sensi dell'articolo 3, sia pari o superiore a 15 anni.
 3. L'annotazione del vincolo è effettuata a cura del dirigente della struttura provinciale competente in materia di edilizia scolastica e a spese del soggetto beneficiario; il provvedimento di concessione del contributo costituisce titolo per l'annotazione.
-
-

Art. 3

Criteria per definire la durata del vincolo di destinazione.

1. La durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni, è commisurata all'entità dei contributi concessi; la Giunta provinciale stabilisce gli scaglioni di contributo ai quali corrispondono i periodi di durata del vincolo anche con riferimento alle ipotesi di concessione di più contributi (2).
-
-

(2) Si veda la *Delib.G.P. 15 gennaio 2010, n. 16*.

Art. 4

Modalità di estinzione del vincolo di destinazione e atti conseguenti.

1. Nel corso della durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2, la Giunta provinciale, previa richiesta motivata del soggetto beneficiario, può autorizzare l'utilizzo dell'edificio o di parte di esso per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo, purché si tratti di finalità di pubblico interesse; per i casi di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorizzazione costituisce titolo per la cancellazione anticipata del vincolo dal libro fondiario relativamente all'intero immobile o alla parte di esso adibita a diverso utilizzo.
 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, l'inosservanza del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2 comporta la revoca totale o parziale del contributo disposta tenendo conto della residua durata del vincolo e della successiva destinazione dell'immobile; per il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi, si applica l'articolo 51 della legge provinciale di contabilità.
-
-

Art. 5

Disposizioni transitorie.

1. Per le domande di contributo per gli interventi edilizi relativi a scuole dell'infanzia equiparate presentate entro il 31 maggio 2009 continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni della *legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29* (Interventi a favore dell'edilizia scolastica); per le domande di contributo per gli interventi edilizi relativi a scuole dell'infanzia equiparate presentate dopo il 31 maggio 2009 si applicano i termini, le modalità, i limiti e le condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale sulla scuola.
 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai rapporti sorti sulla base della *legge provinciale n. 29 del 1986*, ivi compreso l'articolo 17-quater, continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni contenute nella medesima legge.
 3. In materia di individuazione degli scaglioni di contributo ai quali corrispondono le diverse durate del vincolo di destinazione, fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 3, si applica quanto stabilito dalla Delib.G.P. 19 ottobre 2001, n. 2662 (*Legge Provinciale 4 novembre 1986, n. 29* e s.m.i.: "Interventi a favore dell'edilizia scolastica"; articolo 13 "Vincoli di destinazione". Aggiornamento degli scaglioni di contributo determinanti la durata del vincolo di destinazione ad uso scolastico degli immobili adibiti o da adibire a scuola dell'infanzia di proprietà di enti diversi dai Comuni e modalità di computo della durata del vincolo).
 4. Nelle more dell'approvazione, da parte della Provincia, delle norme tecniche relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola previste dall'articolo 106, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, si applica, in quanto compatibile e ancorché abrogato, il *D.P.G.P. 9 agosto 1976, n. 17-69* (Approvazione delle norme relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola).
 5. Fino alla data stabilita dal decreto di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi dell'*articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3* (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), alle funzioni in materia di edilizia scolastica, previste dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, provvedono i comuni.
-
-

Art. 6

Abrogazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, secondo quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulla scuola, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la *legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29*;
 - b) la lettera g), del comma 1, dell'*articolo 14 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3*;
 - c) il *D.P.G.P. 9 agosto 1976, n. 17-69*.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
